



San Marino 03 marzo 2015/1714 d.f.R
Prot. n. 1488/DSL-M1/2015

Medicina ed Igiene del Lavoro

Oggetto: circolare n.1/2014

Circolare applicativa in merito al Decreto Legge n.118 del 24 luglio 2014 - art. 9 "Sopravvenuta inidoneità alla mansione specifica" - modifica ex art. 30 delle Legge 31 marzo 2010 n. 73, così come modificato dall'art. 19 del Decreto Delegato 05 ottobre 2011 n.156 e dal Decreto Legge 31 luglio 2013 n.91.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n.118 del 24 luglio 2014 che modifica l'art. 30 della Legge n.73/2010 (sopravvenuta inidoneità alla mansione specifica) così come modificato dall'art. 19 del Decreto Delegato 05 ottobre 2011 n.156 e dal Decreto Legge 31 luglio 2013 n.91, si predispongono nuove procedure in sostituzione della circolare applicativa n.1/2013.

PREMESSA

Il giudizio di idoneità alla mansione specifica rappresenta l'atto finale degli accertamenti sanitari effettuati nei confronti di lavoratori per i quali è obbligatoria per legge la sorveglianza sanitaria e deve essere formulato dal medico del lavoro aziendale allo scopo di tutelare, in primis, la salute dei lavoratori. Il giudizio deve far riferimento alla mansione specifica, cui è adibito il lavoratore, la quale comporta l'esposizione a specifici fattori di rischio per la salute. Condizione fondamentale per la formulazione del giudizio di idoneità è la puntuale valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro: la formulazione del giudizio di idoneità sulla base di rischi presunti e non valutati è nettamente in contrasto con le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Il presupposto fondamentale per l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 9 del Decreto-Legge 24 luglio 2014 n.118 è la SOPRAGGIUNTA INIDONEITA' TOTALE ALLA MANSIONE SPECIFICA, emesso dal medico del lavoro aziendale nei confronti di lavoratore sottoposto per obbligo di legge (Legge n. 31/1998) alla sorveglianza sanitaria. Non danno diritto ai suddetti benefici altre tipologie di giudizio di idoneità specifica (inidoneità parziale-idoneità con prescrizioni-limitazioni).

FASI PRELIMINARI

Il medico del lavoro qualora emetta nei confronti di un lavoratore il giudizio di inidoneità totale o parziale temporaneo o permanente alla mansione specifica a lui contrattualmente affidata, ha l'obbligo di comunicarlo al datore di lavoro, al lavoratore interessato, al medico curante e all'organo di vigilanza (U.O.C. Sicurezza sul Lavoro - U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro).

Pag 1

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Sede legale del Dipartimento Prevenzione

Via Scialoja 20
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione

Via La Toscana 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
T.+378(0549)994505- F.+378 (0549) 994355
e-mail info.dp@iss.sm
www.salute.sm

Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria

e Igieni Alimentare
Strada del Lavoro 29
47892 Guadicciolo
Repubblica di San Marino
T. +378 (0549) 904614- F. +378 (0549) 953965



Il datore di lavoro, a seguito della segnalazione del medico del lavoro aziendale, ai sensi del punto f) e g) del comma 2 dell'art. 5 della Legge n.31/98, deve provvedere ad adeguare il lavoro alla persona ed allontanare il lavoratore non idoneo dai rischi specifici per tutelare la salute dello stesso lavoratore.

Avverso il giudizio espresso dal medico del lavoro, il lavoratore ha facoltà di presentare ricorso, entro 30 giorni dalla segnalazione dello stesso, all'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la revoca o la modifica del giudizio stesso.

Nel caso in cui, eseguiti tutti i possibili provvedimenti previsti per legge, non fosse possibile (1) ricollocare il lavoratore ad altra mansione oppure non fosse possibile (2) modificare l'assetto organizzativo per ridurre od evitare specifiche situazioni di rischio per la salute del lavoratore, si applica l'art. 9 del Decreto Legge n.118/2014.

Fermo restando le disposizioni specifiche vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Legge 18 febbraio 1998 n.31 e decreti applicativi, ecc.), l'applicazione dell'articolo 9 del DL n.118/2014 nei confronti del lavoratore che si trova nelle condizioni di cui ai superiori punti (1) e (2), rappresenta "l'extrema ratio" dopo che tutte le altre misure di tutela del lavoratore non idoneo non hanno ottenuto il risultato atteso, vale a dire la ricollocazione ad una mansione non a rischio, compatibile con le condizioni di salute dello stesso lavoratore.

Il datore di lavoro, è infatti tenuto anche ai sensi del comma 4 art. 9 del DL n.118/2014, a porre in essere tutte le misure volte ad individuare, ove possibile, una diversa mansione lavorativa nell'ambito dell'azienda o il trasferimento temporaneo presso altro datore di lavoro, che possono essere adottate tramite apposito accordo sindacale.

Sintesi fasi preliminari in applicazione alle disposizioni di cui alla Legge 18 febbraio 1998 n.31

- Qualora il medico del lavoro emetta il giudizio di non idoneità totale (o anche parziale) a carico di un lavoratore, soggetto all'obbligo della sorveglianza sanitaria, provvede alla segnalazione dello stesso al lavoratore, al datore di lavoro ed infine all'U.O.C. Sicurezza sul Lavoro - U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro e al medico curante. **In questa fase il medico del lavoro non deve richiedere l'applicazione dell'art. 9 del DL n.118/2014.**

A seguito della suddetta segnalazione di inidoneità totale, il medico del lavoro dell'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro invia una comunicazione al medico curante affinché il lavoratore possa usufruire dell'Indennità Economica per Inabilità temporanea, di cui al comma 11 art. 9 del DL n.118/2014.

- Il lavoratore, entro 30 giorni della comunicazione del suddetto giudizio, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso avverso il giudizio di inidoneità all'organo di vigilanza U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro, la quale provvede dopo ulteriori accertamenti alla conferma, modifica ed infine revoca del giudizio stesso. Il giudizio emesso dall'organo di vigilanza

Pag 2

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Sede legale del Dipartimento Prevenzione

Via Scialoja 20
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione

Via La Toscana 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
T.+378(0549)994505- F +378 (0549) 994355
e-mail info.dp@iss.sm
www.salute.sm

Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria

e Igiene Alimentare
Strada del Lavoro 29
47892 Guadicciolo
Repubblica di San Marino
T. +378 (0549) 904614- F + 378 (0549) 953965





viene inviato agli stessi soggetti sopracitati. Si precisa che le tipologie dei giudizi di idoneità alla mansione specifica sono complessivamente cinque (5), come riportato nel paragrafo 04.05.02 del Documento "Linee-guida per l'applicazione della sorveglianza sanitaria- Aggiornamento 2013". Per revoca del giudizio a seguito di ricorso si intende il passaggio da una tipologia ad un'altra; per modifica si intendono variazioni del giudizio a parità di tipologia dello stesso; in caso di conferma il giudizio rimane invariato.

- c) Il datore di lavoro, ricevuto il giudizio di Inidoneità dal medico del lavoro aziendale oppure dal medico del lavoro dell'U.O.C. Sicurezza sul Lavoro - U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro in caso di ricorso, pone in atto tutti i provvedimenti allo scopo di ridurre o eliminare le situazioni di rischio per la salute del lavoratore. In sostanza il lavoratore, ai sensi del punto g) del comma 1 dell'art. 5 della Legge n.31/98 deve essere allontanato dalla mansione che comporta l'esposizione a fattori di rischio per i quali è stato rilasciato il giudizio di inidoneità e, qualora sia possibile, essere ricollocato a mansione non a rischio. Qualora siano adottati idonei provvedimenti allo scopo di eliminare o ridurre i suddetti fattori di rischio (modifiche dell'assetto organizzativo, ecc.), il lavoratore potrà continuare a svolgere la mansione a lui contrattualmente affidata.

Nel caso in cui i suddetti provvedimenti dovessero fallire, per soprallunga inidoneità totale temporanea o permanente del lavoratore, si procede con l'applicazione dell'art. 9 del DL n.118/2014 secondo i seguenti due percorsi ben distinti:

1. Lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con giudizio di inidoneità totale temporanea alla mansione specifica a svolgere le mansioni a lui contrattualmente affidate (art. 9 comma 1 e 2 del DL n.118/2014).
2. Lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con giudizio di inidoneità totale permanente alla mansione specifica a svolgere le mansioni a lui contrattualmente affidate (art. 9 comma 9 e 10 DL n.118/2014).

PUNTO 01.00

1. **Lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato con giudizio di inidoneità totale temporanea alla mansione specifica a svolgere le mansioni a lui contrattualmente affidate.**

Il datore di lavoro qualora non possa mettere in atto misure allo scopo di tutelare la salute del lavoratore non idoneo con rapporto di lavoro indeterminato oppure qualora non sia stato raggiunto accordo sindacale di cui al sopra menzionato comma 4 art. 9 del DL n.118/2014, congiuntamente al medico del lavoro aziendale, predispone una dichiarazione scritta attestante la non ricollocabilità che invia al lavoratore e all'organo di vigilanza.

Pag 3

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Sede legale del Dipartimento Prevenzione

Via Scialoja 20
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione

Via La Toscana 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
T.+378(0549)994505- F +378 (0649) 994355
e-mail info.dp@iss.sm
www.salute.sm

Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria

e Igiene Alimentare
Strada del Lavoro 29
47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino
T. +378 (0549) 904614- F + 378 (0549) 953966



L'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro, tenuto conto della dichiarazione sopra riportata circa l'impossibilità di adottare provvedimenti per tutelare la salute del lavoratore non idoneo, emette il giudizio di idoneità alla mansione specifica in linea all'art. 17 della Legge n.31/98 e verifica l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 9 comma 1 del DL n.118/2014 - ovvero i requisiti di cui all'allegato A della Legge n.73/2010.

AI sensi del comma 7 dell'art. 9 nel caso in cui non sia confermato il giudizio di inidoneità totale temporanea del lavoratore alla mansione specifica, l'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro dispone la modifica o la revoca.

Qualora dovesse risultare idoneo oppure idoneo con prescrizione, il lavoratore può riprendere l'attività lavorativa presso l'azienda di appartenenza.

Le disposizioni soprariportate, ai sensi del comma 2 art. 9 del DL n.118/2014, si applicano anche al lavoratore a tempo determinato, per il quale sono state riconosciute le condizioni di cui al comma 1 dello stesso decreto legge.

PUNTO 01.01

Il medico del lavoro dell'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro, ricevuta la dichiarazione da parte del datore di lavoro circa l'impossibilità di adottare misure per la tutela del lavoratore non idoneo, entro 15 giorni lavorativi dopo i necessari accertamenti, convocato il lavoratore, predispone dichiarazione scritta ove si conferma il giudizio stesso e si attesta che il lavoratore è in possesso di uno o più requisiti di cui all'allegato A delle Legge n.73/2010; tale dichiarazione verrà inviata al lavoratore, alla ditta di appartenenza, alla Direzione della Medicina Legale e Fiscale, al Medico di Base, al medico del lavoro aziendale, all'Ufficio Contributi I.S.S. e alla Segretaria di Stato per il Lavoro.

La certificazione è documento attestante i requisiti per l'applicazione del comma 1 dell'art. 9 del DL n.118/2014, ovvero il lavoratore ha diritto a percepire l'Indennità Economica per Inabilità Temporanea sino ad un massimo di 365 giorni nella misura dell'86% della retribuzione, al netto dei contributi dovuti. Durante tale periodo il lavoratore non può essere licenziato a causa della suddetta inidoneità e il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere i salari differiti (comma 1 e 3 art. 9 del DL n.118/2014).

AI sensi del comma 11 dell'art. 9 del DL n.118/2014, tra il riconoscimento del primo giudizio di inidoneità totale temporanea e la conferma del suddetto giudizio da parte dell'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro, qualora non sia stata individuata una nuova mansione o un'altra collocazione presso altro datore di lavoro, il lavoratore beneficerà dell'Indennità Economica da Inabilità Temporanea come previsto dai commi 1 e 2 dello stesso art. 9.

Qualora il giudizio sia confermato, il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere i salari differiti.

Nel caso in cui il primo giudizio di inidoneità totale temporanea non sia confermato dall'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro, ai sensi del comma 12 del DL n.118/2014,

Pag 4

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Sede legale del Dipartimento Prevenzione

Via Scaloja 20
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione

Via La Toscana 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
T.+378 (0549) 994505- F +378 (0549) 994355
e-mail info.dp@iss.sm
www.salute.sm

Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria

e Igiene Alimentare
Strada del Lavoro 29
47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino
T. +378 (0549) 904614- F +378 (0549) 953965



lavoratore ha diritto a percepire il 100% della retribuzione contrattuale ed il datore di lavoro è tenuto a rifondere i costi relativi al periodo di Indennità Economica per Inabilità Temporanea all'I.S.S.

PUNTO 01.02

Nel momento in cui il medico del lavoro dell'U.O.C. Sicurezza sul Lavoro - U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro invia la certificazione ai soggetti interessati in cui conferma il giudizio di inidoneità totale temporanea e la sussistenza dei requisiti di cui all'Allegato A alla Legge n.73/2010, si applica l'art. 9 comma 1 del DL n.118/2014 ed il lavoratore usufruisce tramite il medico di base dei periodi di Indennità Economica per Inabilità Temporanea per la durata massima di 365 giorni, durante i quali il lavoratore, ai sensi del comma 8 dell'art. 9 del DL n.118/2014, potrà essere esonerato dai controlli sanitari domiciliari sulla base di apposita certificazione del medico curante e dietro conferma dell'U.O.C. Medicina Legale, Fiscale e Prestazioni Sanitarie Esterne dell'ISS che prevale sulla suddetta certificazione. A tal fine il medico curante riporta sul certificato di malattia non la diagnosi di malattia, bensì la dizione "**applicazione dell'art. 9 comma 1 del DL n. 118/2014**".

Ai fini del conteggio del periodo dei 365 giorni di inabilità, si fa riferimento alla data di emissione del primo certificato di conferma da parte dell'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro dell'inidoneità totale temporanea e del possesso dei requisiti di cui all'Allegato A della Legge n.73/2010.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 9 del DL n. 118/2014, il lavoratore sarà sottoposto a controllo periodico trimestrale da parte dell'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro per verificare la permanenza dello stato di inabilità, a seguito dei quali possono verificarsi le seguenti condizioni:

- a) Viene confermato dall'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro il giudizio di inidoneità totale temporanea alla mansione specifica e la sussistenza dei requisiti di cui all'Allegato A alla Legge n.73/2010, per cui il lavoratore usufruisce dell'Indennità Economica per Inabilità Temporanea (ovvero di ulteriori tre mesi) sino al successivo controllo trimestrale;
- b) Non viene confermato il giudizio, per cui l'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro dispone la modifica o la revoca del giudizio. Il lavoratore acquisisce quindi il diritto di riprendere l'attività lavorativa presso l'azienda di appartenenza ai sensi del comma 1 art. 9 del DL n.118/2014; al lavoratore è pertanto sospesa l'Indennità Economica per Inabilità Temporanea (IET) per inidoneità totale temporanea ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legge;
- c) Il giudizio di inidoneità totale temporanea è trasformato dopo tre mesi in giudizio di inidoneità totale permanente dall'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro, e pertanto è riconosciuta, nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente, l'Indennità

Pag 5

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Sede legale del Dipartimento Prevenzione

Via Scallopia 20
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione

Via La Toscana 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
T.+378 (0549) 994505- F +378 (0549) 994355
e-mail info.dp@iss.sm
www.salute.sm

Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria

e Igiene Alimentare
Strada del Lavoro 29
47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino
T. +378 (0549) 904614- F +378 (0549) 953965



Economica Speciale per il periodo residuo sino alla decorrenza del 365 giorni ai sensi del comma 6 art. 9 del DL n.118/2014.

- d) Alla revisione del giudizio di inidoneità totale temporanea emesso dal medico del lavoro con scadenza inferiore ad 1 anno, il lavoratore risulta idoneo oppure idoneo con limitazione/prescrizione alla mansione specifica. Il lavoratore acquisisce quindi il diritto di riprendere l'attività lavorativa presso l'azienda di appartenenza ed è pertanto sospesa l'Indennità Economica per Inabilità Temporanea (IET) per inidoneità totale temporanea ai sensi dell'articolo 9 del DL n.118/2014.

In questo caso il medico del lavoro dell' U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro, non essendo prevista la conferma del giudizio, prende atto dello stesso ed invia una comunicazione relativa al rientro in azienda dello stesso lavoratore ai soggetti interessati.

Il lavoratore ha facoltà di presentare ricorso esclusivamente avverso il giudizio di idoneità con limitazione/prescrizione (non è possibile presentare ricorso in caso di giudizio con idoneità "piena").

Entro il termine dei 365 giorni qualora il lavoratore venga giudicato dal medico del lavoro aziendale idoneo con o senza limitazione alla mansione specifica, il lavoratore stesso può riprendere l'attività lavorativa.

Nel caso in cui persista il giudizio di inidoneità totale temporanea alla mansione specifica, al termine dei 365 giorni, il lavoratore sarà ammesso allo stato di mobilità beneficiando della sola indennità di disoccupazione ai sensi del comma 5 art. 9 del DL n.118/2014, nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente, previo accertamento dell'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro.

Ai sensi del comma 5 e 7 dell'art. 9 del Decreto Legge n.118/2014, l'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro, a chiusura dei 365 giorni di indennità Economica per Inabilità Temporanea, provvede alla verifica del giudizio di inidoneità emesso dal medico del Lavoro aziendale e, dopo gli opportuni accertamenti, provvede alla conferma, modifica oppure revoca del giudizio stesso.

Pertanto in sintesi si possono realizzare tre possibilità:

- a) Viene confermato il giudizio di inidoneità totale temporanea alla mansione specifica e la sussistenza dei requisiti di cui all'Allegato A della Legge n.73/2010, per cui il lavoratore ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del DL n.118/2014 viene ammesso allo stato di mobilità beneficiando della sola Indennità di disoccupazione prevista dalla vigente legislazione;
- b) Non viene confermato il giudizio dall'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro che dispone la modifica o la revoca del giudizio e quindi il lavoratore ha diritto di riprendere

Pag 6

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Sede legale del Dipartimento Prevenzione

Via Scialoja 20
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione

Via La Toscana 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
T. +378 (0549) 994505- F +378 (0549) 994355
e-mail: info.dp@iss.sm
www.salute.sm

Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria

e Igiene Alimentare
Strada del Lavoro 29
47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino
T. +378 (0549) 904614- F +378 (0549) 953965



l'attività lavorativa presso l'azienda ai sensi del comma 1 art. 9 del DL n.118/2014.
Dalla data di certificazione del superiore giudizio al lavoratore è interrotta l'Indennità Economica per Inabilità Temporanea (IET) per Inidoneità totale ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legge;

- c) Viene emesso da parte del medico del lavoro il giudizio di idoneità "plena" oppure il giudizio di idoneità con prescrizione/limitazione alla mansione specifica a modifica della precedente certificazione, e pertanto il lavoratore riprende l'attività lavorativa presso l'azienda di appartenenza e viene interrotta l'Indennità Economica per Inabilità Temporanea. Per il resto si applica quanto previsto al punto d) di pag. 6.

Il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione della conferma del giudizio di inidoneità temporanea alla mansione specifica al termine dei 365 giorni di I.E.T. da parte della U.O.S. Medicina ed igiene del lavoro provvede ad avviare immediatamente la procedura di licenziamento nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente, comunicandola contestualmente alla U.O.C. Medicina Legale e Fiscale per gli adempimenti di competenza.

PUNTO 02.00

Lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato con giudizio di inidoneità totale permanente alla mansione specifica a svolgere le mansioni a lui contrattualmente affidate.

Il percorso da seguire dalle fasi preliminari alla conferma del giudizio da parte dell'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro è analogo a quello sopradescritto nel caso di un lavoratore con sopraggiunto giudizio di inidoneità totale temporanea alla mansione specifica (paragrafo 01.00 e seguenti). Il medico del lavoro dell'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro, ricevuta la dichiarazione da parte del datore di lavoro circa l'impossibilità di adottare misure per la tutela del lavoratore non idoneo permanentemente, entro 15 giorni lavorativi, dopo i necessari accertamenti, convocato il lavoratore, predispone dichiarazione scritta ove si conferma il giudizio stesso e si attesta che il lavoratore è in possesso dei uno o più requisiti di cui all'allegato A delle Legge n.73/2010; tale dichiarazione verrà inviata al lavoratore, alla ditta di appartenenza, alla Direzione della Medicina Legale e Fiscale, al Medico di Base, al medico del lavoro aziendale, all'Ufficio Contributi I.S.S. e alla Segreteria di Stato per il Lavoro.

La certificazione è documento attestante i requisiti per l'applicazione dell'art. 9 del DL n.118/2014; il lavoratore viene ammesso allo stato di mobilità ed accede all'Indennità Economica Speciale, di cui al comma 9 art. 9 del DL n.118/2014 nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Il beneficiario ha diritto ad usufruire di tale Indennità ovvero degli ammortizzatori sociali conformemente a quanto stabilito dalla Legge n.73/2010 e successive modifiche ed

Pag 7

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Sede legale del Dipartimento Prevenzione

Via Scialoja 20
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione

Via La Toscana 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
T.+378 (0549) 994505- F +378 (0549) 994355
e-mail info.dp@iss.sm
www.salute.sm

Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria

e Igiene Alimentare
Strada del Lavoro 29
47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino
T. +378 (0549) 904614- F +378 (0549) 953965



integrazioni. In questo caso non sono previsti accertamenti sanitari periodici trimestrali allo scopo di verificare la permanenza della condizione di Inidoneità totale permanente a carico del lavoratore beneficiario.

Ai sensi del comma 10 art. 9 del DL n.118/2014, il lavoratore a tempo determinato per il quale sia stata accertata la condizione di cui al comma 9 del medesimo art. 9, ha diritto all'Indennità di disoccupazione prevista dalle norme vigenti.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 9 del DL n.118/2014, durante il periodo intercorrente tra il ricevimento del giudizio di Inidoneità totale permanente e la decorrenza del preavviso di licenziamento e, tra il riconoscimento del primo giudizio di inidoneità totale permanente e la conferma, da parte dell'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro, del suddetto giudizio, qualora non sia stata individuata una nuova mansione o un'altra collocazione presso altro datore di lavoro, il lavoratore beneficerà dell'Indennità Economica per Inabilità Temporanea come previsto anche dai commi 1 e 2 dello stesso art. 9.

Qualora il giudizio venga confermato, il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere i salari differiti.

Nel caso in cui il primo giudizio di Inidoneità totale permanente non sia confermato dall'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro, ai sensi del comma 12 del DL n.118/2014, il lavoratore ha diritto a percepire il 100% della retribuzione contrattuale ed il datore di lavoro è tenuto a rifondere i costi relativi al periodo di Indennità Economica per Inabilità Temporanea all'I.S.S..

Il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione della conferma del giudizio di inidoneità permanente alla mansione specifica da parte della U.O.S. Medicina ed igiene del lavoro provvede ad avviare *immediatamente* la procedura di licenziamento nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente, comunicandola *contestualmente* alla U.O.C. Medicina Legale e Fiscale per gli adempimenti di competenza.

In aggiunta ai punti sopra riportati, si può realizzare la seguente possibilità:

PUNTO 03.00

In caso di segnalazione, da parte del Medico del Lavoro aziendale, del giudizio di idoneità parziale (con limitazione/prescrizione) ai sensi della Legge n. 31/1998, qualora il lavoratore presenti ricorso ai sensi della medesima legge e ne derivi la trasformazione dello stesso giudizio in quello di inidoneità totale temporanea o permanente, il medico del lavoro dell'U.O.S. Medicina ed Igiene del lavoro provvede a comunicare l'esito del ricorso al lavoratore, al datore di lavoro ed agli altri soggetti previsti per legge.

Pag 8

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Sede legale del Dipartimento Prevenzione

Via Scialoja 20
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione

Via La Toscana 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
T.+378 (0549) 994505- F +378 (0549) 994355
e-mail info.dp@iss.sm
www.salute.sm

Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria

e Igiene Alimentare
Strada del Lavoro 29
47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino
T. +378 (0549) 904614- F +378 (0549) 953965



Il datore di lavoro, qualora non possa mettere in atto misure allo scopo di tutelare la salute del lavoratore non idoneo, predispone una dichiarazione scritta attestante la non ricollocabilità che invia all'organo di vigilanza e al lavoratore.

L'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro, ricevuta la suddetta comunicazione, provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'Allegato A della Legge n.73/2010, per l'eventuale applicazione dell'art. 9 secondo le modalità sopra riportate.

Ulteriori indicazioni su aspetti specifici:

1) Certificato relativo al giudizio di inidoneità/segnalazione: il medico del lavoro nel momento in cui rilascia nei confronti di un lavoratore in occasione della visita periodica o straordinaria il giudizio di inidoneità totale alla mansione a lui contrattualmente affidata ai sensi della Legge n. 31/1998, redige il certificato medico come indicato nel Documento Linee-Guida per l'applicazione della sorveglianza sanitaria Aggiornamento 2013, indicando con precisione le seguenti informazioni:

- **Fattori di rischio per la salute per i quali il lavoratore è sottoposto a sorveglianza sanitaria.**
- **Inquadramento diagnostico della/delle patologie ed indicazione delle motivazioni per le quali è stato formulato il giudizio di inidoneità totale temporaneo o permanente (Vedasi Allegato 1).**
- Tipologia del giudizio, in particolare va precisato se il giudizio di inidoneità totale sia temporaneo oppure permanente.
- Scadenza del giudizio di inidoneità temporanea.
- Nota relativa al fatto che il lavoratore sia stato informato in merito alla sua facoltà di presentare ricorso all'organo di vigilanza con data di consegna controfirmata dallo stesso lavoratore.

N.B.: Il dato relativo ai fattori di rischio cui è esposto il lavoratore deve essere sempre riportato dal medico del lavoro e supportato da valutazioni specifiche, senza le quali non è possibile la conferma del giudizio da parte dell'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro.

In aggiunta alle informazioni sopra riportate è necessario far pervenire alla U.O.S. Medicina ed Igiene del lavoro i dati relativi al medico curante: nome e cognome, indirizzo dell'ambulatorio o di residenza.

In linea di massima la valutazione dell'idoneità alla mansione specifica va effettuata dal medico del lavoro aziendale nei confronti del lavoratore dopo la chiusura della malattia, a stabilizzazione delle condizioni di salute dello stesso lavoratore.

In casi particolari di visita straordinaria (lavoratori assenti per lunghi periodi di tempo per malattia, ecc.) la valutazione dell'idoneità può essere eseguita anche prima della chiusura della malattia.

Pag 9

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Sede legale del Dipartimento Prevenzione

Via Scialoja 20
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione

Via La Toscana 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
T.+378(0549)994505- F +378 (0549) 994355
e-mail info.dp@iss.sm
www.salute.sm

Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria

e Igiene Alimentare
Strada del Lavoro 29
47892 Guadicciolo
Repubblica di San Marino
T. +378 (0549) 904614- F +378 (0549) 953965



Il Medico del lavoro, nel momento in cui redige il certificato di inidoneità totale alla mansione specifica, ha l'obbligo di segnalarlo al lavoratore stesso, al datore di lavoro ed infine all'organo di vigilanza ed al medico curante. A tal fine il Medico del lavoro utilizza il modulo di cui all'allegato 8 del Documento Linee-guida per l'applicazione della Sorveglianza Sanitaria Aggiornamento 2013 ed il modulo di cui all'Allegato n.1 della presente circolare.

N.B. Nelle fasi preliminari il medico del lavoro non deve riportare nel certificato di inidoneità il riferimento alla richiesta di applicazione dell'art. 9 comma 1 del DL n.118/2014.

Definizioni in riferimento all'art.9 del DL n.118/2014:

1. Indennità Economica per Inabilità Temporanea (IET): indennità prevista all'art. 20 primo comma lettera a) della Legge 22 dicembre 1955 n.42 che viene corrisposta, qualora non sia stata individuata una diversa mansione lavorativa o una diversa collocazione presso altro datore di lavoro, nei confronti:
 - a) dei lavoratori dichiarati non idonei totali temporaneamente con conferma dell'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro per un periodo massimo di 365 giorni nella misura dell'86% della retribuzione ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DL n.118/2014;
 - b) dei lavoratori dichiarati non idonei totali permanenti nel periodo che intercorre tra il ricevimento del giudizio stesso e la decorrenza del preavviso di licenziamento;
 - c) come concordato tra gli uffici competenti e la Segreteria di Stato per il Lavoro e la Segreteria di Stato per la Sanità, il disposto di cui al superiore punto b) è applicato anche ai lavoratori dichiarati non idonei totali temporaneamente, qualora il periodo non possa essere coperto con le ferie;
 - d) dei lavoratori dichiarati non idonei totali temporaneamente o permanenti nel periodo che intercorre tra il ricevimento del primo giudizio e la conferma del giudizio da parte dell'UOS Medicina e Igiene del Lavoro - Dipartimento di Prevenzione, ai sensi dei commi 1 e 11 dell'articolo 9 del DL n. 118/2014.

Pertanto il certificato "di malattia", che attesta l'Inabilità Temporanea (IET) per inidoneità totale temporanea è predisposto dal Medico di Base nelle seguenti condizioni:

- a) nel periodo che intercorre tra il giudizio di inidoneità totale temporanea emessa dal medico del lavoro aziendale e la conferma da parte dell'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro, ai sensi del comma 11 art. 9 del DL n.118/2014 riportando come motivazione di astensione dal lavoro nella "Diagnosi della malattia" la dicitura: "Inidoneità totale temporanea in attesa di conferma";
- b) al momento della conferma del giudizio di inidoneità totale temporanea in corso di revisione periodica trimestrale da parte della U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro sino all'eventuale scadenza dei

Pag 10

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Sede legale del Dipartimento Prevenzione

Via Scialoja 20
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione

Via La Toscana 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
T.+378(0549)994505- F +378 (0549) 994355
e-mail info.dp@iss.sm
www.salute.sm

Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria

e Igiene Alimentare
Strada del Lavoro 29
47892 Guadicolò
Repubblica di San Marino
T. +378 (0549) 904614- F +378 (0549) 953965



365 giorni, riportando la dicitura: "In applicazione dell'art. 9 comma 1 del DL n.118/2014";

- c) **nel periodo che intercorre, alla scadenza dei 365 giorni, tra la conferma del giudizio da parte dell'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro e la decorrenza del preavviso di licenziamento, nel caso in cui tale periodo non possa essere coperto da ferie, riportando la dicitura: "Inidoneità totale temporanea sino alla decorrenza del preavviso di licenziamento".**

Il certificato "di malattia" che attesta l'Inabilità Temporanea (IET) per inidoneità totale permanente è predisposto dal Medico di Base, nel periodo che intercorre:

- a) **tra il primo giudizio di inidoneità totale permanente emesso dal Medico del Lavoro aziendale e la conferma del giudizio da parte dell'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro riportando come motivazione di astensione dal lavoro nella "Diagnosi della malattia" la dicitura: "Inidoneità totale permanente in attesa di conferma"**
- b) **tra la conferma del giudizio da parte dell'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro e la decorrenza del preavviso di licenziamento riportando come motivazione di astensione dal lavoro nella "Diagnosi della malattia" la dicitura: "In applicazione dell'art. 9 comma 11 del DL n.118/2014".**
2. Esonero da controlli sanitari domiciliari: in applicazione al comma 8 dell'art. 9 del DL n.118/2014, i lavoratori potranno essere esonerati dai controlli sanitari domiciliari sulla base di apposita certificazione del medico curante e dietro conferma dell'U.O.C. Medicina Fiscale, Legale e Prestazioni Sanitarie Esterne dell'I.S.S. che prevale sulla predetta certificazione.
3. Licenziamento: ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del DL n.118/2014, durante tutto il periodo di sopraggiunta inidoneità totale temporanea il lavoratore non può essere licenziato a causa della suddetta inidoneità ed il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere i salari differiti.
4. Controlli periodici: come previsti al comma 6 art. 9 del DL n.118/2014, l'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro provvederà con periodicità trimestrale alla verifica del permanere dello stato di inidoneità totale temporanea.
5. Indennità Economica Speciale: il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato riconosciuto non idoneo totale permanente alla mansione contrattualmente a lui affidata e confermato dall'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro, ove non sia possibile individuare una diversa collocazione interna all'azienda, viene

Pag 11

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Sede legale del Dipartimento Prevenzione

Via Scialoja 20
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione

Via La Toscana 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
T. +378 (0549) 994505- F +378 (0549) 994355
e-mail info.dp@iss.sm
www.salute.sm

Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria

e Igiene Alimentare
Strada del Lavoro 29
47892 Guadicciolo
Repubblica di San Marino
T. +378 (0549) 904614- F +378 (0549) 953965



ammesso allo stato di mobilità ed accede all'Indennità Economica Speciale, nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Allegato A: ELENCO DELLE PATOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 30 "SOPRAGGIUNTA INIDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA":

- i. Le malattie professionali riconosciute o meno dalle casistiche di cui al Decreto 16 gennaio 1995 n.1 "Revisione della tabella delle malattie professionali".
- ii. Le patologie correlate al lavoro che non sono soggette alla tutela assicurativa in lavoratori esposti a situazioni di rischio che potrebbero comportare un aggravamento del quadro patologico.
- iii. Malattie comuni non inquadrabili né come malattie professionali né come patologie correlate al lavoro che colpiscono lavoratori esposti a situazioni di rischio che potrebbero comportare un aggravamento del quadro patologico.
- iv. Malattie che possono aumentare il rischio di infortunio: epilessia in trattamento farmacologico, diabete mellito di tipo I, gravi aritmie cardiache, tossicodipendenze (da alcool e sostanze stupefacenti).
- v. Lavoratori per i quali le Commissioni per gli Accertamenti Sanitari individuali hanno riconosciuto a seguito della domanda per mutamento di mansioni lavorative un'invalidità pari o superiore a 55%.

La presente circolare (Circolare n.1/2014) sostituisce ed abroga la precedente circolare n.1/2013 (prot. n.4371/DSL-M1) del 03-06-2013, come pure il riferimento al paragrafo n.05.01.02 del Documento Linee Guida per l'applicazione della sorveglianza sanitaria e funzioni del Medico del Lavoro in base alla Legge n.31/98 e successivi decreti AGGIORNAMENTO 2013.

Il Responsabile UOS
Medicina ed Igiene del Lavoro
Dr. Riccardo Guerra

Il Direttore di Dipartimento
Dott. Renaldo Ciro Renzi

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Sede legale del Dipartimento Prevenzione

Via Scialoja 20
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione

Via La Toscana 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
T.+378(0549)994505- F +378 (0549) 994355
e-mail info.dp@iss.sm
www.salute.sm

Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria

e Igiene Alimentare
Strada del Lavoro 29
47892 Guadicciolo
Repubblica di San Marino
T. +378 (0549) 904614- F + 378 (0549) 953965

ALLEGATO N.1

San Marino, li

Spett. U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro

=SEDE=

Oggetto: Allegato alla comunicazione del giudizio inidoneità alla mansione specifica (allegato n.8 delle Linee-Guida per l'applicazione della sorveglianza sanitaria Aggiornamento 2013).

A seguito della formulazione in data _____ del giudizio di inidoneità totale temporanea o permanente a carico del lavoratore Signor. _____ Cod. I.S.S. _____ dipendente della ditta _____ con sede a _____ con la mansione di _____ Reparto: _____ il sottoscritto Dr. medico del lavoro aziendale attesta quanto segue:

Patologia/e Quadro/i morboso/i per la quali è stato formulato il giudizio di inidoneità alla mansione specifica:

.....
.....
.....
.....

Fattori di rischio per il quali è stato formulato il giudizio di inidoneità:

.....
.....
.....
.....

Motivazioni per le quali è stato formulato il giudizio di inidoneità:

.....
.....
.....
.....

Il Medico del Lavoro
Dr.

Il presente certificato deve essere inviato alla U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro-U.O:C. Sicurezza sul Lavoro-Dipartimento Prevenzione congiuntamente all'Allegato N°8 del documento "Linee-guida per l'applicazione della sorveglianza sanitaria Aggiornamento 2013").